

COMUNE DI BREGANO – Via Piave n. 39 – Varese
UFFICIO CONTABILE

Tel. 0332.706691- Fax. 0332.707677 – e.mail ragioneria@comune.bregano.va.it

AVVISO AGLI UTENTI

GUIDA ICI 2009

A partire dall'anno d'imposta 2008 è prevista per legge l'esenzione dall'ICI delle unità adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale dal vigente regolamento ICI.

Non godono dell'esenzione le unità immobiliari che, pur essendo utilizzate come abitazione principale, sono classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Le stesse continuano a pagare l'ICI con l'aliquota del 5 per mille.

VERSAMENTO

L'imposta si applica a tutti gli immobili compresi nel territorio comunale e deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

- la prima rata entro il 16 giugno 2009, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata il 16 dicembre 2009, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi bollettini che verranno spediti all'indirizzo di residenza o in mancanza di recapito potranno essere richiesti al settore contabile di questo Ente, sul c/c postale 20004214 intestato al Comune di Bregano Servizio Tesoreria.

Il pagamento non è dovuto se l'importo da versare è uguale o inferiore a € 2,06.

I versamenti eseguiti da un contitolare, anche per conto di altri, sono ritenuti regolari, purché l'ammontare pagato corrisponda al totale dell'imposta dovuta.

DICHIARAZIONI (NO COMUNICAZIONI)

Le variazioni della soggettività passiva intervenute nel corso dell'anno 2008, oppure variazioni strutturali o di destinazione degli immobili che determinano un diverso debito d'imposta, devono essere dichiarate al Comune di ubicazione degli immobili.

La dichiarazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modulo ministeriale e deve essere presentata, anche a mezzo posta, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l'omessa dichiarazione è dovuta una sanzione amministrativa del 130% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51,64.

MISURA DELL'IMPOSTA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del giorno 17 febbraio 2009 sono state determinate per l'anno in corso le aliquote nella misura:

ALIQUOTA ORDINARIA	07.00
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	05.00
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	103,29

Le pertinenze sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché durevolmente ed effettivamente poste al servizio dell'abitazione principale stessa. Sono considerate pertinenze il garage o box, o posto auto coperto e scoperto, la soffitta e la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale stessa.

Si considerano abitazioni principali, comprese le pertinenze, le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado. L'imposta sulle predette unità immobiliari si calcola con la stessa aliquota stabilita per l'abitazione principale: non compete però la detrazione di € 103,29. Per ottenere tale agevolazione tributaria, gli interessati devono presentare apposita documentazione, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti richiesti.

Si considerano altresì abitazioni principali le unità immobiliari possedute nel territorio a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locale e l'unità immobiliare posseduta nel territorio a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate.

Agli effetti dell'ICI le vigenti rendite catastali urbane, anche se di recente attribuzione, devono essere rivalutate del 5%.

E' prevista inoltre una riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di richiesta di intervento.

ADEGUAMENTO VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI AI FINI ACCERTAMENTI ICI

- A): zona territoriale di ubicazione B1: € 45,00;
- B): zona territoriale di ubicazione C1: € 35,00;
- C): zona territoriale di ubicazione D2: € 40,00.

MODALITA' DI RISCOSSIONE DIRETTA

COMUNE DI BREGANO SERVIZIO TESORERIA
C/C postale: 20004214

A decorrere dall'anno 2007 l'I.C.I. potrà essere compensato in sede di dichiarazione dei redditi e versato con modello F24

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
Antonucci Anna